REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 DEL REG.	OGGETTO: cimiteriali.	Regolamento	Comunale	di	Polizia	Mortuaria	е	attività	funebri	е
DEL 27/12/2018										

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 15,30 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune, su convocazione del Presidente ai sensi degli art. 19 della L. R. 26.08.1992, N° 7, si è riunito il Consiglio Comunale con procedura ordinaria, in seduta di prima convocazione, ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione con procedura ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultando all'appello nominale:

	SIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIE	RI	P.	A.
1)- CAMPAGNA	Salvatore	X		10)- MUSUMECI Aug	ela	X	
2)- CAMBRIA	Simona	Х		11)- PAGANO Ann		X	
3)- AMENDOLIA	Maria Monia		X	12)- DE GAETANO Carl	0	X	
4)- MEO	Matteo		X			ヿ	
5)- CIRINO	Giuseppe	Х					
6)- NASTASI	Rocco	X					
7)- MAZZA	Salvatore		X				
8) - MAROTTA	Samanta	X					
9)- PAGANO	Danilo Ettore M.	Х					

Presenti N. 9 Assenti N. 3

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Amorosia Pietro.

E' presente per l'Amministrazione comunale il Sindaco La Malfa Mario.

Assume la presidenza il Sig. Campagna Salvatore - Presidente del Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del quinto punto iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali".

Rientrano in aula i Consiglieri Amendolla Maria Monia e Meo Matteo, Consiglieri presenti n. 11 su n. 12 assegnati.

Da lettura della proposta il primo firmatario Consigliere Musumeci Angela, la quale sinteticamente illustra taluni aspetti del regolamernto.

Non essendoci altri interventi il Presidente pone a votazione la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali";

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area interessata;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta, avente per oggetto: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali", che si allega alla presente per farne parte integrante.

Il Sindaco conclude formulando i propri auguri di buon anno nuovo a tutti i Consiglieri, Assessori e dipendenti comunali. Fa una breve escursione del primi sei mesi del suo mandato, evidenziando alcune delle attività poste in essere, in particolare quelle nel settore ambientale. Preannuncia inoltre alcune iniziative che saranno intraprese a breve tra cui in particolare quella di riportare i medici di famiglia a Pace centro.

La seduta è tolta alle ore 16,25

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali.

Premesso:

- Che, questo Ente è dotato di un Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 13.03.1991;
- Che, al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si ritiene necessario aggiornare il Regolamento:
- Che, a tal fine è stato predisposto l'allegato Regolamento che si compendia di nr. 102 articoli;
- Ritenuta la necessità di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il citato Regolamento;
- Vista la vigente normativa in materia;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

PROPONE

- 1)- L'esame e l'approvazione dell'allegato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali, che si compendia di nr. 102 articoli e che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 13.03.1991;
- 2)- Di demandare ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica per l'adozione dei consequenziali adempimenti.

Pace del Mela, Il 21/12/2018

I PROPONENT

y/eur

les Molles

Samant Harlo



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA 3 - TECNICA

PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N° 142 RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON LA L.R. 30/2000

- Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALP".

- Per la regolarità tecnica si esprime parere

favorevole.

Dalla Residenza Municipale / 21.12、2018

Il Responsabile dell'Area 3 (Ing. Artary Albaci)



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione	di Consiglio Comunale n.	del
esecutiva in data	•	

Indice

${\bf Titolo} \; {\bf I-Disposizioni} \; {\bf Generali}$

Titolo III Concessioni
• Art.16 - Disposizioni generalipg. 16
Capo II - Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale
• Art.15 - Ammissione nel cimiteropg. 15
• Art.14 - Disposizioni generali - Vigilanzapg. 14
Capo I – Cimitero
Titolo II - Cimitero e Pratiche Funerarie
• Art. 13 - i rasporto di ossa, coneri e resti mortalipg. 14
• Art. 12 - luogo diverso dal cimitero
pg. 13
• Art, 11 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
• Art, Arti ren _o tosi o civili
• Art. 9 – Ome 12 pg. 12
• Art. 8 – Modalità di trasporto e percorso
• Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
Capo II –Feretri e Trasporti Funebri
• Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico
• Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento
• Art.4 - Presunzione di legittimazione
• Art. 3 – Responsabilità
• Art. 2 – Competenzepg. 8
• Art. 1 - Oggetto del regolamentopg. 8
Capo I - Disposizioni Generali

• Art.17 - Doveri dei concessionari
• Art.18 - Decorrenza della concessione - Rinnovi
• Art. 19 - Diritto di sepoltura – Colombari
• Art. 20 - Scadenza della concessione
• Art. 20 bis – revoca concessione
• Art. 20 ter - decadenza concessione
Capo II - Le Concessioni
• Art. 21 - Concessione dell'area - Cappelle E Tombe Di Famiglia e della Collettività pg. 20
• Art. 21 bis concessione alle confraternite
Art. 22 - Modalità e durata della concessione sepolture a inumazione
• Art.23 - Scadenza della concessione per sepolture a inumazione-Recupero materiali pg 21
• Art. 24 - Mancata utilizzazione dell'area
Art. 25 - Atto di concessione per sepolture a tumulazione
Art. 26 - Pagamento della concessione Cauzione per cappelle e tombe di famiglia e della
Collettivitàpg. 23
Titolo IV – Tipologie Di Sepolture
Capo I Disposizioni Generali
• Art. 27 – Sepolture
Capo II - Le Inumazioni
• Art. 28 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni
Art. 29 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione
• Art. 30 - Forma e classe dei campì
• Art. 31 - Cippi indicativi
• Art. 32 - Scavo della fossa
• Art. 33 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
• Art. 34 - Fosse per bambinipg. 25
• Art. 35 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione
Capo III - Tumulazioni
• Art. 36 - Sepolture a tumulazione pg. 25

Capo IV - Tombe Individuali
Art. 37 - Sovrapposizione di salme
Capo V — Colombari
• Art. 38 - Lastre di chiusura ed ornamenti pg. 27
Art. 39 - Caratteristica dei feretri
Capo VII – Ossari e Cinerari
• Art. 40 - Ossario comune
• Art, 41 - Cellette ossario
• Art. 42 - Cinerario comune
Art, 43 - Cellette cinerarie
Capo VIII – Cappelle ed Edicole
Art. 44 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
Art. 45 - Modalità per la presentazione dei progetti
Art. 46 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
• Art. 47 - Ossari, cinerari, colombari
Art. 48 - Collaudi delle opere e rimborso del deposito cauzionale
Titolo VI – La Cremazione
Capo I – La cremazione
Art. 49 - Autorizzazione alla cremazionepg. 2
• Art. 50 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
• Art. 51 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneripg. 3
• Art. 52 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
• Art. 53 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
• Art. 54 - Modalità conservative delle urne
• Art. 55 - Ossario e cinerario comune
• Art. 56 – Tariffe pg. 3
• Art. 57 - Controlli e sanzioni
• Art.58 - Cremazione salme inumate e salme tumulate, dopo la scadenza della concessione

• Art. 59 - Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua
destinazione
• Art. 60 - Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria
• Art. 61 - Condizione di convivenza
Titolo VII - Esumazioni ed Estumulazioni
Capo I – Esumazioni ed Estumulazioni
• Art. 62 Esumazioni ordinarie pg. 36
• Art. 63 – Esumazioni straordinarie
Art. 64 - Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria
• Art. 65 - Le estumulazioni pg. 37
• Art. 66 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
• Art. 67 - Oggetti da recuperare
Art. 68 - Disponibilità dei materialipg. 39
• Art. 69 - Divieto di apportare riduzione a salmepg. 39
Art. 70 - Trasferimento di feretri in altra sede
• Art. 71 - Raccolta delle ossa pg. 40
Titolo VII - Servizi Cimiteriali
Capo I – Polizia dei cimiteri
• Art. 72 – Orariopg. 40
• Art. 73 - Disciplina dell'ingresso pg. 41
• Art. 74 - Divieti speciali
• Art. 75 - Riti funebri pg. 42
Art. 76 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
• Art. 77 - Fiori e piante ornamentali
• Art. 78 - Materiali omamentali
 Art. 79 - Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali
pg, 44
• Art. 80 - Organizzazione del servizio cimiteriale

Titolo VIII - Lavori Privati nei Cimiteri

Capo I - Imprese e Lavori Privati
• Art. 81 - Accesso al cimitero pg. 45
 Art. 82 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi
funebri pg. 46
• Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale
Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Art. 85 - Introduzione e deposito di materiali
• Art. 86 - Orario di lavoro
• Art. 87 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
• Art. 88 – Vigilanza pg. 48
• Art. 89 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Titolo IX – La sala del Commiato
Capo I – La sala del Commiato
• Art. 90 – Sala del commiato a gestione privata
Titolo X - Disposizioni Varie e Finali
Capo I - Disposizioni Varie
• Art. 91 - Catasto cimiteriale e registrazionì
• Art. 92 - Annotazioni in catasto cimiteriale
Art. 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
• Art. 94 - Schedario dei defunti pg. 51
• Art. 95 - Ufficio Tenuta documenti
Capo II - Norme Transitorie e Disposizioni Finali
Art. 96 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
• Art. 97 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
• Art. 98 - Concessioni pregresse
Art. 99 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
pg.55

• Art. 100 - Norme transitorie per concessioni pregressepg. 54
• Art. 100 Bis - Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe,
manufatti cimiteriali e loculi
• Art. 101 - Entrata in vigore del regolamentopg. 55

Titolo I - Disposizioni Generali

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

In osservanza delle disposizioni sanciti dalla Costituzione Italiana, nonché dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti, il presente regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette, nella sua generalità, ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a garantire l'igiene e la sicurezza pubblica, prevenendo i pericoli che potrebbero arrecare la morte delle persone alla salute pubblica e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli riguardanti la gestione dei cadaveri e sulla destinazione delle salme o dei loro resti mortali, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, dei loro locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree per la costruzione di sepoleri e di manufatti destinati a sepoltura privata, sulla concessione di manufatti costruiti dal Comune, nonché sulla loro vigilanza, gestione e manutenzione e in genere su tutte quelle attività connesse e diversificate nel tempo sulla custodia delle salme."

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito;

Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore;

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non sollevi una responsabilità penale.

Art. 4 - Presunzione di legittimazione

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi,

loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune;

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere inalterata la situazione di fatto, quale risultante del sorgere della controversia, venutone a conoscenza tramite debita notifica, fino alla sua definitiva risoluzione, ossia, fin tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Salvi i casi di motivata urgenza ad intervenire, l'amministrazione comunale resterà estranea ai fatti e all'azione che ne consegue;

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversa sottopostagli;

Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Tra i servizi gratuiti di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge sono compresi i seguenti:

- La visita necroscopica;
- Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- Il recupero e relativo trasporto di salme accidentate richiesto dalle autorità giudiziarie;
- Il trasporto funebre delle salme decedute nel territorio comunale anche se residenti altrove che si trovano in totale stato di indigenza comprensivo della fornitura del feretro e dell'inumazione nei campi comuni a rotazione decennale incluso cippo con i dati del defunto;
- L'inumazione delle salme in campo comune, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o residenti in esso al momento del decesso. E' altresì gratuita l'inumazione delle salme che hanno superato il periodo di concessione per le quali gli eredi non intendono rinnovare la concessione originaria.
- l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune, o siano residenti in esso al momento del decesso;

- la deposizione delle ossa nell'ossario comune restando a titolo oneroso le operazioni di esumazione o estumulazione, escluse quelle previste alla precedente lettera f);
- La dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

Tutti gli altri servizi non menzionati sopra sono soggette a tariffa determinata con atto di giunta così come il canone di concessione e l'eventuale rinnovo;

- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia, in accordo alla normativa vigente, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti;
- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato;
- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla G.C. con apposita deliberazione;
- 6. Il Comune con proprio atto di indirizzo, adottato ai sensi di legge, deciderà gli specifici servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i relativi mezzi di copertura.

Art. 6 - Attì a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o, del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casì su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne

interesse, il presente regolamento e il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legislazione vigente.

Capo II -Feretri e Trasporti Funebri

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia e dipendenti dalla tipologia di sepoltura, se a inumazione o a tumulazione, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

- Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
- Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.
- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritta.

Art. 8 - Modalità di trasporto e percorso

Il trasporto delle salme è:

• a carico dei familiari o parenti del defunto;

• a carico del Comune solo nel caso di persone indigenti e residenti nel comune e nei casi previsti e approvati da questo regolamento. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio;

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono così determinati:

- orari di svolgimento dei servizi nell'ambito dell'apertura al pubblico;
- orari di arrivo ai cimiteri nell'ambito dell'apertura al pubblico;
- termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nella camera mortuaria o ardente, da richiedere all'atto dell'utilizzo;
- non vengono effettuati trasporti nei giorni festivi, purché non consecutivi;
- orario apertura al pubblico per stagioni, ai sensi della norme di legge vigenti.
- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve;
- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune;
- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre;
- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 9 - Orario dei trasporti

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve;

Il-responsabile-del servizio-di-polizia-mortuaria stabilisce-d'ufficio-l'ora-dei-funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari

trasmettendo gli eventuali disposizioni ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Art. 10 - Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi di legge, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali;

Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente Regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali;

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 11 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi della normativa vigente, con decreto a seguito di domanda degli interessati;

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall' autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura;

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 12 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 13 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune;

Se il trasporto è da o per Stato esteri, sono necessarie le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti;

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Titolo II - Cimitero e Pratiche Funerarie

Capo I - Cimitero

Art. 14 - Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo specifiche autorizzazioni da rilasciare in accordo a norme di legge.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia, alla pulizia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime dalla legge;

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate ai necrofori e al personale incaricato addetto al cimitero o a un privato avente le caratteristiche previste dalle leggi e normative vigenti.

Competono esclusivamente al Comune, avvalendosi del proprio personale addetto al cimitero e dei necrofori, individuati nelle pianta organica dell'amministrazione comunale, le operazioni cimiteriali

di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale nel controllare il funzionamento dei cimiteri, qualora riscontrasse delle criticità, può indicare al sindaco, in via propositiva, quali provvedimenti si rendano necessari per assicurarne il regolare servizio, in quanto l'ordine, comunque, e la vigilanza spettano al sindaco;

Art.15 - Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:

- decedute nel territorio del comune;
- che, ovunque residenti, abbiano avuta la residenza in Pace del Mela per almeno 15 anni continuativi. Tali termini non vengono presi in considerazione per le persone che abbiano trasferito l'ultima residenza dal Comune di Pace del Mela verso Case di Riposo e Case di Cura;
- che, ovunque decedute, fossero nati in Pace del Mela, da genitori ivi residenti, e che abbiano avuto residenza in Pace del Mela per almeno 15 anni continuativi;
- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme e i resti delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività;
- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

Oltre a quelle di cui ai commi precedenti, nel cimitero comunale non possono essere accolte le salme e la relativa sepoltura di altre categorie, ossia animali in genere di qualunque razza e di qualunque taglia, né parti o resti di essi, anche se chiusi in feretri sigillati,. Altresì non saranno accolte né parti né interi di altre tipologie, quali oggetti in genere a sé stanti, ossia rappresentazioni ideali e/o idolatriche non facenti parte di un corredo funebre e che materialmente seppelliti, per i più svariati motivi, occupano dello spazio cimiteriale con o senza lapide, con o senza cippo. Gli unici oggetti che saranno seppelliti nel cimitero sono solo quelli che fanno parte del corredo del defunto chiuse nel feretro con esso, secondo gli usi e consuetudini che esistono nel territorio comunale. Qualunque atto che comporti modifica al presente regolamento dovrà seguire l'iter burocratico di approvazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

Capo II - Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

Art.16 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali;

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il Comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Altresì, in rapporto ai diversi sistemi costruttivi su richiamati, si prevederà per ogni tipologia di sepoltura, oltre gli ingombri, gli spazi necessari e i carichi sostenuti, tutti gli accorgimenti atti ad agevolarne la progettazione e la posa in opera evitando che si verifichino delle criticità sul manufatto almeno per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo.

Titolo III - Concessioni

Capo I - Disposizioni generali

Art.17 - Doveri dei concessionari

Le aree eccedenti dalle esigenze di superficie destinata ai campi comuni per le inumazioni ordinarie e straordinarie, secondo quanto disposto nel D.P.R. 285/90, possono essere destinate in concessione temporanea per la costruzione a cura e spese di privati e/o enti, di sepolture a tumulazione per famiglia e collettività. Sono altresì concesse in uso temporaneo i manufatti costruiti dal Comune, sempre con sistema a tumulazione e queste tipologie di sepoltura sono i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie.

La manutenzione delle sepolture private, ossia le tombe di famiglia per cui sia stata concessa l'area per la loro costruzione, spetta ai concessionari per le parti da loro costruiti od installate. La manutenzione delle opere su tali aree comprende ogni intervento ordinario e straordinario, incluse le

opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro o di igiene e sicurezza. Invece il Comune provvede alla manutenzione dei viali, delle scale o scalinate, incluse le opere di contenimento e sicurezza come le ringhiere e i passamano, dei muri perimetrali e di recinzione sia internamente che esternamente al cimitero e di tutti i manufatti da esso costruiti, in modo ordinario o straordinario, ad esclusione delle lapidi e di tutte le parti decorative installate dai concessionari sui loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie dati in concessione.

La concessione viene effettuata in due modalità:

- La concessione di aree a individui, enti o comunità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Tale tipo di concessione avverrà eseguendo un progetto preliminare e il relativo pagamento dei volumi che verranno occupati dalle future salme rispettando i termini e le condizioni presenti in questo regolamento.
- La concessione di sepolture individuali che viene data solo in presenza della salma, dei resti mortali o delle ceneri. E' concesso ai coniugi la tumulazione attigua. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene a scelta dei familiari, rispettando una consequenzialità di riempimento, qualora non vi sia un'altra forma di aggregazione che in vita il defunto ha dato disponibilità con la propria iscrizione."

Art. 18 - Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla stipula del contratto. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno richiedere il rinnovo della concessione che verrà accordata per il periodo previsto dalla tipologia di sepoltura e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della stessa.

Art. 19 - Diritto di sepoltura - Colombari

Il diritto di sepoltura viene concesso solo alla persona del concessionario e, per le sepolture private, a quelle della sua famiglia o alle persone inscritte all'ente concessionario, fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni nell'atto di concessione. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata fino al 6° grado. Il diritto di tumulazione, per gli ascendenti e discendenti in linea retta è acquisito implicitamente dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione; per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, volta per volta, dal titolare della concessione o, in caso di morte dagli eredi diretti, con apposita autocertificazione da presentare al dirigente dei servizi cimiteriali per il relativo nulla osta. Nella

tomba di famiglia può essere concessa, su richiesta motivata dai concessionari ed in via eccezionale, la tumulazione di salme di persone estranee. Il Comune, con la concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La durata delle concessioni dipende dalla tipologia di sepoltura:

- per le inumazioni in campo comune: 10 (dieci) anni;
- per le tumulazioni in colombari, in loculi in terra e sopra terra, costruiti e concessi dal comune: 50
 (cinquanta) anni rinnovabile per altri 50 (cinquanta);
- per le tumulazioni in tombe di famiglia: 99 (novantanove) anni rinnovabile per altri 50 (cinquanta).

Alla scadenza della concessione tutte le varie sepolture, i sepolcri, ecc.,tornano in pieno possesso del Comune. I resti mortali vengono posti nell'ossario comune a titolo gratuito, tranne i costi delle cassette in zinco. Qualora vi siano ossari a pagamento, è consentito agli eredi collocarne le cassette con i resti mortali.

E' consentito agli eredi in linea retta e collaterale, anziché rinnovare le concessioni in scadenza, rinunciare al rinnovo di 10 (dieci) concessioni su 11 (undici), tra loro parenti, e, scegliendone una, poter inserire i resti mortali fino a 11 (undici) cassette-zinco o 16 (sedici) urne cinerarie. In tal caso la concessione dura 60 (sessanta) anni non più rinnovabile e si calcola il tempo dal rinnovo della sepoltura scelta dagli eredi per accogliere le cassette ossario o le urne cinerarie. Sulla lapide della sepoltura è consentito porre le foto dei defunti con i loro dati ridimensionati, utilizzando lo stesso schema per tutte le foto e i caratteri descrittivi fino al completamento degli occupanti la tomba.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o ume cinerarie.

Viene istituito il deposito provvisorio in cui, a richiesta dei familiari, il defunto può essere depositato provvisoriamente fino a 24 (ventiquattro) mesi, rinnovabile fino a 12 (dodici) mesi, durata massima totale 36 (trentasei) mesi, per lavori di manutenzione o restauro dei sepolcri familiari o per ultimazione dei lavori di edificazione e agibilità degli stessi. Il deposito è a pagamento con concessione provvisoria e si calcola in anni a partire dal giorno di tumulazione fino al giorno di estumulazione. Le frazioni di anno vengono computate come anno intero. Scaduto il termine i familiari dovranno dare atto, se ancora non provveduto, al trasloco della salma. Qualora non venga eseguita, il sindaco, previa diffida, autorizza l'inumazione della salma in campo comune. La salma una volta inumata non può essere più tumulata nei loculi del deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi con tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti necessari per la sicurezza e l'igiene pubblica. Per deposito provvisorio si intendono tutti i loculi comunali liberi al

momento della sepoltura. I resti dei defunti, già raccolte in cassette ossario o urne cinerarie estumulate da tombe di familiari in corso di lavori di ripristino, non essendoci pregiudizi per la salute pubblica, possono essere depositate gratuitamente nei locali del cimitero per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.

Art. 20 - Scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione già rinnovata, la stessa si estingue naturalmente; Quando invece alla scadenza originaria, se entro 60 gg. gli eredi del defunto, cui riguarda la concessione in oggetto, non presentino formale richiesta di rinnovo, come specificato in questo regolamento, per gli anni sanciti dalla tipologia di sepoltura e di concessione, si intenderà volontaria rinuncia al rinnovo e perdita di interesse per il sepolcro, loculo, nicchia o cella e avverrà quanto esposto al seguente comma 2.

Il comune manderà avviso agli interessati, se reperibili, e ne darà pubblico avviso, con massima diffusione, affiggendo l' elenco delle concessioni in scadenza alla anagrafe, all' albo pretorio e al cimitero.

Per le opere e per le cappelle di valore artistico o storico, l'amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, preservandone la storia e quanto appartiene ai beni immateriali, la corrente artistica dell'epoca della fondazione restando esclusi scopi speculativi.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 20 bis - revoca concessione

Ai sensi dell'art.92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'amministrazione comunale in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando sia necessario ampliare, modificare il cimitero topograficamente o per altre ragioni di interesse pubblico. In questi casi viene revocata dal sindaco la concessione e verrà concesso l'uso, a chi di diritto, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo la concessione originaria o di 99 anni per i casi di concessione perpetua, di una equivalente sepoltura, rimanendo a carico del comune le spese per il trasferimento delle spoglie mortali, dalla vecchia alla nuova tomba.

Art. 20 ter - decadenza concessione

Viene dichiarata decaduta una concessione quando:

- Venga accertato che essa sia oggetto di lucro o speculazione;
- Non siano stati rispettati i termini per la costruzione di opere;

- La sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto oppure quando non siano stati rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- Vi sia grave inadempienza agli altri obblighi previsti in concessione.

Negli ultimi due casi la pronunzia di decadenza avviene previa diffida al concessionario, o agli altri aventi titolo, qualora reperibili; altrimenti si provvederà a pubblicare la diffida per 30 gg. Prima della decadenza.

Una volta pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco dispone la traslazione delle salme, resti ossei o ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Nei casi di decadenza, nulla è dovuto per rimborso di spese sostenute dal concessionario a qualsiasi titolo. Annualmente il Comune accerterà tutte le concessioni che possono essere oggetto di decadenza, e quando pronunciata riassegnerà l'area o le opere restaurate ad altro concessionario.

Capo II - Le Concessioni

Art. 21 - Concessione dell'area - Cappelle E Tombe Di Famiglia e della Collettività

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi individuati nella planimetria del cimitero.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata è di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo per anni 50.

Art. 21 bis concessione alle confraternite:

"Le concessioni per la sepoltura per gli iscritti alle confraternite presenti sul territorio comunale e innestati in seno alle parrocchie presenti nel Comune, possono avvenire in tre modalità diverse:

• Concessione di aree cimiteriali: in tal caso l'iter di assegnazione e la sua durata avviene come per le sepolture private di famiglia secondo l'art. 21 di questo regolamento. La manutenzione delle sole opere, cappelle o loculi, sia ordinaria che straordinaria, compete al concessionario. Nel sepolcro costruito su tali aree, possono essere sepolti, nelle varie tipologie di sepoltura, solo gli iscritti alla confraternita-concessionaria. La sepoltura di non iscritti avverrà se autorizzati dal concessionario con modalità e tempi valutati volta per volta.

- Concessione di sepoltura a tumulazione: in tal caso le spese di costruzione delle opere, cappelle o loculi compete al Comune così come i costi della manutenzione per la parte costruita da esso, e tale tipo di concessione rientra nella tipologia di assegnazione ai cittadini non iscritti. Sempre in questo caso sono a solo carico del concessionario le spese della lapide e degli accessori, per la loro posa in opera e per la loro manutenzione per tutta la durata della concessione. Tale concessione troverà applicazione, opportunamente regolata da apposita convenzione a tariffa agevolata, quando ricorrono cause non imputabili alle confraternite e dunque questa modalità sarà presa in considerazione quando il Comune si troverà nell'indisponibilità di concedere le aree alle confraternite per causa di forza maggiore o per altre gravi motivazioni o nell'impossibilità di costruzione di nuove sepolture con la sotto menzionata modalità a compartecipazione.
- Concessione a compartecipazione: questa modalità trova luogo quando la confraternita fa specifica richiesta di costruzione di un blocco di sepolture al Comune a tariffa agevolata. Nella fattispecie il Comune stipula apposita convenzione specificandone i termini di validità, i doveri del concedente e del concessionario, nel quale il Comune si impegna alla costruzione delle opere, alla loro previa progettazione e alla loro successiva manutenzione straordinaria, per la parte da esso costruita e posta in opera. La confraternita si impegna a corrispondere le spese di costruzione di volta in volta ricorrendo ai S.A.L. (stato avanzamento lavori) a cui seguirà il saldo al completamento di tutte le strutture e al collaudo finale dell'opera a garanzia delle parti. Questa modalità troverà impiego per tipologie di sepoltura a tumulazione. A carico del concessionario sarà la cura e la manutenzione ordinaria, quella della lapide e degli accessori posti successivamente."

Art. 22 - Modalità e durata della concessione sepolture a inumazione

"Le concessioni per le inumazioni vengono accordate gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento."

La loro durata è fissata in anni dieci.

Art.23 - Scadenza della concessione per sepolture a inumazione- Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione e sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Art. 24 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del sublto vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui infra, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area

Art. 25 - Atto di concessione per sepolture a tumulazione

La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, secondo i principi e le linee guida di questo regolamento, da stipularsi fra il Comune e il concessionario ed è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed è stipulato ai sensi di legge, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio, cui compete l'istruttoria dell'atto.

L'atto deve contenere:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili:
- la durata.
- la/e persona/e o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie.
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare)
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione.
- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Art. 26 - Pagamento della concessione – Cauzione per cappelle e tombe di famiglia e della Collettività

Prima della stipulazione dell'atto di concessione deve versare:

- l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

I concessionari avranno 3 anni di tempo dalla data della concessione per ultimare i lavori di costruzione delle cappelle o delle tombe di famiglia. Decorso tale termine sarà loro facoltà richiedere un rinnovo di tale termine dietro il pagamento della tariffa comunale vigente. Viene concesso un ulteriore periodo di anni 3; decorso questo nuovo termine la concessione si considera decaduta e rientra nella disponibilità dell'Comune.

Titolo IV - Tipologie Di Sepolture

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 27 - Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, nº 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77, e 78 del citato regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Capo II - Le Inumazioni

Art. 28 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato D.P.R. nº 285.

Art. 29 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, nº 285, art. 75.



Art. 30 - Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 31 - Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 32 - Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorante dalla profondità venga alla superficie.

Art. 33 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalla fosse di inumazione.

Art. 34 - Fosse per bambini

Il cimitero dispone di campi comuni destinati all'inumazione di:

- Salme di bambini di età inferiore ai dieci anni e di nati morti.
- Prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- Le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 35 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, purché la superficie impermeabilizzata non superi il 45% dell'area concessa, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Capo III - Tumulazioni

Art. 36 - Sepolture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano osservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le sepolture a tumulazione hanno la durata di 50 anni ed hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Alla scadenza il Comune, come già infra citato, che non è tenuto a rintracciare gli aventi diritto, procederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza, con apposito avviso al cimitero e all'Albo Pretorio, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, ai sensi del presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione debbono essere predisposte secondo le disposizioni dettate dall'art.76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le salme destinate alla turnulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo IV - Tombe Individuali

Art. 37 - Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le tumulazioni. Le salme devono essere racchiuse in casse metalliche ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e art. 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

E' ammesso l'acquisto di due aree affiancate per la posa complessiva di n. 4 cassoni su 2 file.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dal vigente Regolamento di polizia mortuaria, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa relativa.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

- ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- fratelli e sorelle consanguinee;
- coniuge.

• E' ammesso anche il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Capo V - Colombari

Art. 38 - Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno stabilite dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 39 - Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa; una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno ai sensi di legge.

Capo VII – Ossari e Cinerari

Art. 40 - Ossario comune

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 41 - Cellette ossario

Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome la data di nascita e la data di morte delle persone cui i resti appartengono

Art. 42 - Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'ossario comune posto nel cimitero.

Art. 43 - Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito spazio presso le cellette ossario aventi caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Le urne raccolte nelle cellette cinerarie debbono portare all'esterno il cognome, il nome la data di nascita e di morte del defunto.

Capo VIII - Cappelle ed Edicole

Art. 44 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro 6 (sei) mesi dalla concessione dell'area rilasciata ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro il termine indicato nell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Valgono i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 45 - Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bózzetto.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolero, che non potrà comunque essere superiore a 10.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 46 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 47 - Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per questi ultimi si richiamano le norme del presente regolamento.

Art. 48 - Collaudi delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Titolo V -- La Cremazione

Capo I – La cremazione

Art. 49 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di legge previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, qualora si renda strettamente necessario ricorrere a tale operazione per indisponibilità di spazio nel cimitero e qualora siano stati utilizzati tutte le forme di recupero di spazi per sepolture successive di altre salme, l'autorizzazione alla cremazione è

rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso solo dopo aver ottenuto l'assenso scritto, a sua volta, da parte dei parenti o dagli eredi prossimi come indicato in questo regolamento. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 50 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di legge vigenti.

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate.

Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dalla legge vigente. La dispersione nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- Del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo le disposizioni del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 51 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76, e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

• La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto da defunto.

In caso di disaccordo tra gli eventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, e titolo oneroso finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- con il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazioni delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

• Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza purché non avvenga all'interno del Comune di Pace del Mela comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall' affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica con l'indicazione:

- per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 52 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 53 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/09/1990 n.285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

Il trasporto delle ume contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 54 - Modalità conservative delle urne

Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm 40x cm 40 x cm 40.

Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono aver dimensioni di cm40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dato i anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

- In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
- Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.

• Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire la profanazione.

Art, 55 - Ossario e cinerario comune

Nel cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni
- di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 56 - Tariffe

Sono determinate con atto di giunta il canone di concessione e l'eventuale rinnovo; col medesimo atto si determinano le tariffe:

- Rilascio autorizzazione alla cremazione:
- Rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- Rilascio autorizzazione all'affidamento familiare delle urne cinerarie;
- Rilascio autorizzazione sepoltura ceneri quando ricorrono verifiche e successive rettifiche nell'affidamento familiare delle ume cinerarie;
- Inumazione ed esumazione nei casi che non rientrano come operazioni gratuite;
- Tumulazione ed estumulazione;
- Traslazione di urne cinerarie;
- La dispersione delle ceneri interna al cimitero e non nel cinerario comune."

Art. 57 - Controlli e sanzioni

Vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990, n.285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs 18 agosto 2000, n,267 e successive modifiche ed

integrazioni, il personale appositamente incaricato che può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 58 – Procedura per le salme inumate e salme tumulate. dopo la scadenza della concessione Le salme, scaduti i termini della concessione sono trasferite nell'ossuario comune o cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Art. 59 - Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione

Compiuta la cremazione, la conservazione dell'urna è soggetta al versamento della somma prevista nel tariffario. La tumulazione costituisce prestazione a titolo oneroso.

Art. 60 - Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria

Nei casi di affidamento dell'uma cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria, purché si tratti di comune della regione

Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.

In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, essa è conferita al cimitero del comune di residenza dell'affidatario rinunciante, salvo che non risulti da atto scritto conforme alla volontà del defunto l'accoglimento nel cimitero del comune di decesso o del comune di residenza in vita del defunto.

Di norma le indicazioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidatari residenti in comune di altra regione, salvo che venga provato documentalmente che in essa non sia vigente normativa regionale che renda ammissibile l'affidamento delle urne ai familiari, in termini analoghi e, comunque, con prevalenza della normativa vigente nel luogo di residenza dell'affidatario.

Art. 61 - Condizione di convivenza

La condizione di convivenza è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.

47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

Titolo VI - Esumazioni ed Estumulazioni

Capo I - Esumazioni ed Estumulazioni

Art. 62 - Esumazioni ordinarie

- Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio a alla scadenza della concessione.
- Le esumazioni, possono essere svolte nel periodo che va da ottobre a marzo e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
- In caso di reinumazione dei resti mortali, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Art. 63 - Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture del medesimo Cimitero o di altri Cimiteri o per essere sottoposti a cremazione, o per provvedimento dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi 731 giorni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 64 - Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente

delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe in vigore, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nel luogo previsto dall'Autorità giudiziaria, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 65 - Le estumulazioni

Le estumulazioni di feretri si suddividono in:

- in estumulazioni alla scadenza della concessione
- estumulazioni prima della scadenza della concessione.

Sono estumulazioni alla scadenza della concessione quelle eseguite dopo una permanenza in tumulo di durata pari o superiore alla scadenza della concessione stessa, sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno l'addetto al servizio cimiteriale del comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e all'Albo Pretorio del Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, che si rinvengono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione.

Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti

mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Art. 66 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1985 n.2704 e succ. modifiche e integrazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 67 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'addetto del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'addetto del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 68 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto, l'addetto del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 69 - Divieto di apportare riduzione a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 73.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 70 - Trasferimento di feretri in altra sede

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 71 - Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione ordinaria o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporte nelle cellette ossario in colombari. In questo caso le ossa debbono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Titolo VII - Servizi Cimiteriali

Capo I – Polizia dei cimiteri

Art. 72 - Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 50, comma7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e si articolerà:

- Dal 01 Aprile al 30 Settembre dalle 08:00 alle 19:30
- Dal 01 Ottobre al 31 Marzo dalle 08:00 alle 17:00.

Durante il periodo della Commemorazione dei Defunti (dal 29 ottobre al 2 novembre) il Cimitero resterà aperto al pubblico dalle ore 07:00 alle ore 19:00

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 73 - Disciplina dell'ingresso

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. E' ammessa altresì la circolazione di veicoli privati in presenza di persone che per motivi di salute non deambulano, comprovando ed esibendo le apposite certificazioni sanitarie rilasciate solo da strutture pubbliche; in tal caso non saranno accettate attestazioni mediche di strutture private o emessi dai medici di famiglia. Tali persone devono essere autorizzate dal dirigente l'ufficio dei servizi cimiteriali e polizia mortuaria fissando l'orario di accesso in momenti di poco afflusso, solo nei tratti percorribili e di prevederne l'accesso senza ostacolare il passaggio pedonale tra i viali limitrofi. E' anche ammessa la circolazione dei veicoli che accompagnano gli inabili al 100% che godano già di indennità di accompagnamento. Ogni altro luogo del cimitero non percorribile da veicoli è escluso da tale autorizzazione.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- alle persone in stato di ubriachezza o che hanno assunto sostanze stupefacenti o in alterato stato di coscienza; a coloro vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da maggiorenni

Art. 74 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- attraversare le fosse e calpestare le aiuole ed i tappeti verdi;
- sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, lapidi, materiali ed oggetti ornamentali;

- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- recare danno o sfregio alle aiuole, agli alberi, alle lapidi o ai muri del cimitero o delle cappelle;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- qualsiasi attività commerciale, non autorizzata;
- qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale,

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 75 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 76 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione la normativa di legge.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 77 - Fiori e piante ornamentali

Sulle sepolture, anche ad inumazione, è consentito deporte fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà per la rimozione e/o per lo sradicamento e provvederà alla loro distruzione.

Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

Nel cimitero, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 78 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione sia così trascurata da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, dandone comunicazione ai diretti interessati. Trascorso i termini di 30 gg. dalla

pubblicazione o se non noti i concessionari, come specificato al comma 3 del presente articolo o in caso di silenzio/assenso del concessionario, dell'incaricato della cura della tomba o del parente prossimo del defunto, le spese sostenute dal Comune vanno recuperate e imputate al concessionario o ai parenti prossimi.

L'addetto al servizio cimiteriale, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono immediatamente comunicati agli altri uffici comunali che, a vario titolo, ne siano interessati, anche se per mera conoscenza.

Art. 79 - Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, il Comune deve predisporre dei locali per ricevere e osservare le salme nelle seguenti circostanze:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- persone ignote per le quali debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Altresì il Comune potrà allestire un obitorio per lo svolgimento delle funzioni specifiche ad esso preposte. Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 285/90 l'ubicazione di questi locali può essere disposta, dal Comune, al cimitero, in edifici rispondenti e strutturati agli scopi predetti o, in alternativa, attraverso l'uso delle strutture pubbliche come ospedali o istituti sanitari. Per il Comune di Pace del Mela, essendo la popolazione superiore a cinquemila abitanti, il locale di osservazione è distinto dall'obitorio. Inoltre, qualora non si disponga dei locali di osservazione dei cadaveri, la camera mortuaria, che ogni cimitero detiene, assolve a tale compito ai sensi del comma 3 dell'art.64 dello stesso D.P.R. 285/90."

• La sala di osservazione dei cadaveri nei locali comunali ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 285/90, assolve il compito da sala del commiato ed il Comune la pone al servizio di chiunque ne richieda la prestazione."

• Ogni singolo utilizzo della sala di osservazione e del commiato appartenente al Comune è espressamente gratuito ma soggetto, volta per volta, ad autorizzazione amministrativa comunale pergarantime la funzionalità, nel rispetto della normativa citata e per i fini per cui è stata istituita.

Art. 80 - Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- per la parte amministrativa l'Ufficio Segreteria;
- per la parte sanitaria il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria competente;
- per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico, previa informativa all'Area Demografica;
- per la parte gestionale l'Ufficio Anagrafe quale detentore del catasto cimiteriale."

Titolo VIII - Lavori Privati nei Cimiteri

Capo I - Imprese e Lavori Privati

Art. 81 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni complesse, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che competono al concessionario, o chi per esso, e che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolero familiare effettuata direttamente dal titolare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori,

Per le semplici riparazioni non strutturali, come risarcimento di piccole crepe, colorazione o imbiancatura, secondo la colorazione originaria, è sufficiente comunicare per iscritto il giorno dell'intervento. Ciò non è necessario per lavori di manutenzione ordinaria, lavaggio e pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., con l'onere di lasciare i luoghi in ordine e con il dovuto decoro

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni previste da tale regolamento.

Art. 82 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile ufficio competente, osservate le disposizioni di e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere in ogni caso contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi e similari.

Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta asportati dal cimitero a carico delle ditte, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 85 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nel percorsi e secondo gli orari prescritti dal competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calcinacci, ecc.

Art. 86 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato nell'ambito dell'apertura al pubblico.

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

Art. 87 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune stabilisce le seguenti istruzioni di comportamento per chiunque: nel periodo dal 27 ottobre al 8 novembre di ciascun anno è vietata l'introduzione di monumenti, lapidi e di materiali da costruzione nel cimitero e la loro posa in opera per opere, cappelle, tumuli e inumazioni

Nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti e a quanto indicato in questo regolamento."

Art. 88 - Vigilanza

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, , può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 89 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Gli incaricarti del servizio di custodia, i necrofori e il personale addetto al cimitero debbono assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, nº 285, nonché dal presente regolamento comunale. Il personale addetto del cimitero è tenuto anche a far rispettare questo regolamento da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Comune le violazioni accertate

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Titolo IX – La sala del Commiato

Capo I - La sala del Commiato

Art. 90 - Sala del commiato a gestione privata.

I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commisto.

E' rilasciata dal Comune l'autorizzazione per istituire e gestire la sala privata del commiato, che ogni soggetto che svolge attività funebre può richiedere di approntare in propri locali adibiti a tale scopo, previa verifica che:

• sussistano i requisiti previsti, come per la sala mortuaria comunale, secondo gli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

Durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

La sala privata del commiato suddetta deve essere idonea a ricevere e custodire le salme delle persone decedute sia presso abitazioni, sia presso strutture sanitarie o case di cura garantendo il decoro delle spoglie mortali e un servizio nel rispetto delle norme igieniche e di sanità pubblica.

La volontà di disporre di tale sala è a libera scelta dei famigliari su proposta di chi compie tale servizio.

La sala privata del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio – sanitarie o socio – assistenziali, perché in contrasto con l'art.14 del D.P.R. 285/90.

Il Comune vigila affinché tutte le operazioni legate alla gestione privata dei servizi del commiato siano svolte nell'imparzialità e nella libera scelta dei cittadini, controlla il loro funzionamento e gli atti concernenti tali servizi compiuti dai gestori di queste sale, presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria per gli aspetti igienico sanitari.

Ogni gestore della propria sala privata del commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato eseguiti ed eseguibili presso questi luoghi. Il Comune, a sua volta, essendo l'ente che autorizza queste sale private, verificherà che siano garantiti i principi di legalità e trasparenza dei prezzi di tali servizi per ogni defunto che verrà accolto.

Titolo X - Disposizioni Varie e Finali

Art. 91 - Catasto cimiteriale e registrazioni

Presso l'Ufficio Anagrafe è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 92 - Annotazioni in catasto cimiteriale

Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione:
- tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Art. 94 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio cimiteriale, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura, o l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali.

Art. 95 – Ufficio Tenuta documenti

L'Ufficio Anagrafe, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva le autorizzazione previste dal presente regolamento. Inoltre iscrive sopra apposito registro:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero,
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Il registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Presso il servizio cimiteriale viene tenuto anche uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza."

Capo II - Norme Transitorie e Disposizioni Finali

Art. 96 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private sorte con un regime giuridico differente in base a norme di regolamenti precedenti, può presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 97 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi della vigente legislazione spetta al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi di legge.

Art. 98 - Concessioni pregresse

Salvo le concessioni riconosciute perpetue ed ex perpetue, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Raggiunto il periodo di concessione, sentiti i parenti prossimi, le salme potranno essere tumulate in cassette di zinco o inumate in campo comune.

Gli oneri per l'inumazione, per ossari o cinerari sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 99 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non

risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato per anni 50 rinnovabile per altri 50 avente per oggetto il medesimo sepolero.

A garanzia della perpetuità dei sepolcri, cappelle e sepolture, la richiesta di tumulazione di una ulteriore salma e l'apertura del sepolcro concesso a perpetuità non intacca questo diritto perché in origine le volontà delle parti così avevano concordato all'atto della stipula della concessione, ma solo qualora vengano rispettati tutti gli articoli di questo regolamento riguardanti la manutenzione, la cura e gli altri adempimenti inerenti alla conservazione di tale diritto. Se ricorrono i casi di revoca e decadenza della concessione allora, in tal caso, la perpetuità della concessione in uso delle sepolture sarà trasformata a tempo determinato e seguirà l'iter procedurale specifico già menzionato in queste circostanze.

Art. 100 - Norme transitorie per concessioni pregresse

Per tutte le concessioni perpetue ritenute, accertate e riconosciute tali come descritto all'interno di questo regolamento, continuano a conservarne lo status di diritto come in origine sancito.

Per tutte le concessioni scadute alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento si effettuano i rinnovi come previsto di seguito:

- Ex perpetui in terra in muratura:

Nei campi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era a tempo indeterminato (ex perpetui) si autorizza, accertato che siano trascorsi 149 anni dalla fondazione del sepolcro (99 anni + rinnovo 50 anni) l'estumulazione di tutte le salme che siano state sepolte da più di 80 anni (per quelle che sia trascorso un periodo inferiore a 80 ma superiore a 50 anni verranno avviate all'inumazione nei campi comuni), e nuova concessione per massimo 60 anni rinnovabili per altri 30 anni da applicarsi ai soli residenti a Pace del Mela, tenuto conto della perpetuità non più dimostrabile della concessione originaria.

- Tombe in terra individuali in muratura

Tombe in terra individuali in muratura

Nei campi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era minimo di anni 30 e nel caso non ci fosse stata estumulazione e neppure nuova concessione si autorizza il rinnovo di un periodo di anni tali da non superare i 99 anni considerando il periodo già scaduto. Qualora gli eredì o chi per essi non vogliano rinnovare, si terrà conto degli anni di sepoltura di ogni salma:

- quelle che non hanno superato i 50 anni, resteranno fino a tale scadenza;
- quelle che hanno superato i 50 anni ma non gli 80, saranno avviati all'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco;
- quelle che avranno superato gli 80 anni dal giorno di sepoltura saranno estumulate e i resti mortali, raccolti in cassette-zinco, saranno avviati nell'ossario comune"

- Colombari

Nei loculi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era minimo di anni 50 e nel caso non ci fosse stata estumulazione e neppure nuova concessione si autorizza il rinnovo di un periodo di anni tali da non superare i 99 anni considerando il periodo già scaduto. Qualora gli eredi o chi per essi non vogliano rinnovare, si terrà conto degli anni di sepoltura di ogni salma:

- quelle che non hanno superato i 50 anni, resteranno fino a tale scadenza;
- quelle che hanno superato i 50 anni ma non gli 80, saranno avviati all'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco;
- quelle che avranno superato gli 80 anni dal giorno di sepoltura saranno estumulate e i resti mortali, raccolti in cassette-zinco, saranno avviati nell'ossario comune"

Tutti i rinnovi sono soggetti alla tariffa in vigore calcolando gli anni restanti dalla data del rinnovo sino alla scadenza della nuova concessione

Art. 100 Bis - Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe, manufatti cimiteriali e loculi.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" Anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciata., il rimborso di una somma così come di seguito specificato: Il Comune avrà diritto ad una quota fissa pari al 20% del costo del loculo ciò a


prescindere dal tempo di godimento della concessione medesima, la somma rimanente derivante dalla differenza tra la quota fissa trattenuta dal Comune ed il costo del loculo o tomba verrà restituita proporzionalmente in ragione degli anni "N" di concessione ancora non maturati con calcolo degli anni in accesso all' unità superiore, (esempio numerico che segue serve a chiarire come eseguire il calcolo: costo del posto feretro in concessione euro 1.000.00, dato in concessione il 30/04/2018 durata della concessione 50 anni. Il 10/01/2033 avviene la rinuncia.

Il Comune tratterà euro 200.00 a titolo di diritto fisso la restante parte di euro 800.00, verrà divisa per il numero di anni di concessione ancora non usufruiti determinerà il rimborso da corrispondere, nel nostro esempio, euro 16x34 anni mancanti- euro 544.00)

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 101 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla Legge



COMUNE DI PACE DEL MELA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prot. n. 1608

n 21/12/2018

OGGETTO: Trasmissione proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale urgente.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SEGRETARIO COMUNALE

SEDE

Per l'esame da parte del Consiglio Comunale si trasmette l'allegata proposta di deliberazione urgente avente ad oggetto: "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali".

Distinti saluti.

I CONSIGLIERI COMUNALI


111 111 11

Demois Horel

Del Divers

Corlo)

and Ot



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONS. ANZIANO F.to Cambria Simona

IL PRESIDENTE F.to Campagna Salvatore

IL SEGRETARIO COM.LE F.to Dott. Amorosia Pietro

•	
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo Pace del Mela, II, 24/16/2019	L SEGRETARIO COMUNALE Dott. Amorosia Pietro
	Control of a service
SI ATTI	ESTA
[]Che la presente è stata dichiarata immediatamente esc	ecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. Nº 44/91.
[] Che la presente deliberazione, non soggetta e esecutiva il, decimo giorno dell'	
Pace del Mela, li	
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.
CERTIFICATO DI F	PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attes presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Preto per giorni 15 consecutivi.	tazione del Messo Comunale, certifica che copia della rio dal al
Pace del Mela, Il	
IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE

